



CONFINDUSTRIA
PIEMONTE

ANCE | PIEMONTE
VALLE D'AOSTA

Osservazioni al Disegno di legge 25 febbraio
2025, n. 73

*“Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale. Anno 2025”*

24 Marzo 2025

OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 73 "LEGGE ANNUALE DI RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ANNO 2025.*Osservazioni di carattere generale al Disegno di Legge*

Considerando l'attuale scenario internazionale (conflitto russo-ucraino, guerra in Medio Oriente, dazi doganali imposti dagli USA, aumento dei costi energetici, caro materiali, etc..) è fondamentale che le azioni regionali si adattino ai repentini mutamenti del contesto economico e sociale, mantenendo la loro efficacia in termini di incisività sul tessuto industriale regionale. L'attività di programmazione dovrebbe comportare un **approccio metodologico** che preveda il coinvolgimento sistematico e tempestivo degli stakeholders regionali nel processo di definizione e elaborazione delle politiche normative, volto a garantire indirizzi congrui tempi adeguati tempi e un confronto attivo, affinché tutte le parti interessate possano esprimere le proprie osservazioni e contributi in modo informato e ponderato.

CAPO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE*Osservazioni all'art.37 (Sostituzione dell'Allegato A alla legge regionale 25/2021)***1. Manca una valutazione di impatto dei nuovi VLE e la norma non prevede un transitorio**

Nella stessa relazione al Disegno di legge 73/2025 in oggetto, con specifico riferimento all'art. 37, si evidenzia come la Regione Piemonte sia l'unica regione italiana ad aver disciplinato con proprio provvedimento legislativo (L.R. 25/2021, art.74) l'emissione delle sostanze poli e per-fluoralchiliche (PFAS) nell'ambiente.

La L.R. 25/2021, intervenendo in modo autonomo e generalizzato sul territorio regionale in carenza un quadro normativo sovra regionale aveva già determinato, di fatto, una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, senza peraltro prevedere un transitorio di adeguamento da parte delle attività soggette. Analogo atteggiamento viene previsto con l'attuale previsione normativa che sancisce la modifica dell'allegato A alla L.R. 25/21, sostituendo gli attuali parametri senza prevedere un transitorio e senza che sia stata data evidenza di una valutazione di impatto della modifica sulle imprese.

Se da un lato è importante assicurare un serio ed imprescindibile impegno alla limitazione delle emissioni da parte delle attività industriali piemontesi potenzialmente impattate dalla norma, dall'altro lato non si deve però minare la loro continuità operativa e la loro capacità di competere con i concorrenti ubicati in altri territori, in questo senso un'accurata valutazione di impatto dei nuovi VLE è imprescindibile come lo è un adeguato periodo transitorio che permetta alle imprese di valutare gli adeguamenti necessari.

2. Permangono importanti criticità in merito alla rilevazione dei PFAS negli scarichi idrici ed in merito alle tecnologie di abbattimento disponibili.

Dal punto di vista operativo persistono problemi in relazione alla disponibilità e accessibilità di tecniche analitiche e di campionamento che consentano la misurazione affidabile di valori di emissione così bassi.

Inoltre, in tema di depurazione dei reflui contaminati da PFAS, da indagini di mercato risultano disponibili alcune tecnologie di trattamento, la cui efficienza però varia a seconda del composto da trattare e delle specificità del caso operativo. Si tratta però di tecnologie che, al momento, per costi di investimento

iniziale, costi di gestione e limiti tecnico/operativi possono risultare in molti casi non efficaci, oppure, economicamente insostenibili.

3. Nuova definizione dei VLE

Riteniamo positivo il superamento dei valori limite precedenti in merito al PFOS (0,00065 µg/L) anche in virtù delle criticità espresse dalla relazione di accompagnamento al DL 73/2025.

Tuttavia, sostenere che gli orientamenti normativi comunitari nella determinazione dei PFAS vadano nella direzione di **adottare per gli scarichi i medesimi parametri adottati per le acque potabili** ("somma PFAS" e "PFAS totali"), adottando un approccio che considera un ventaglio più ampio di sostanze ed i loro effetti cumulativi, non è al momento giuridicamente comprovato e rappresenta una ulteriore fuga in avanti da parte della Regione Piemonte. Il tema è ancora in fase di definizione da parte dei legislatori europei e nazionali e qualunque intervento per poter essere efficace richiede un approccio armonizzato e sinergie su vasta scala.

CONSIDERAZIONI FINALI

Tutto ciò sopra premesso, si richiede la riformulazione dell'art.37 del DLR 73/2025 e dell'Allegato A ad esso collegato, tenendo conto delle osservazioni espresse in questa nota.

In questo senso, va tenuto conto che proprio in relazione ai diversi punti potenzialmente molto critici per il tessuto produttivo piemontese è in attivazione **un tavolo di lavoro tra le parti interessate e la Regione Piemonte**, che consentirà all'Associazione industriale scrivente di poter partecipare alla discussione delle prossime fasi di attuazione della norma regionale anche nell'ottica di risoluzione delle criticità associate.

Inoltre, **in occasione dei lavori del tavolo si avrà anche occasione di analizzare le ultime rilevazioni sulla presenza negli scarichi di PFAS - condotte da ARPA Piemonte e dai gestori di pubblica fognatura** - e di disporre così dei dati aggiornati relativi agli ultimi e recenti monitoraggi, in modo da poter individuare i settori più fortemente impattanti dai quali eventualmente partire per analizzare possibili soluzioni e proposte.